CORTE DEI CONTI





MIBAC-UDCM REP. Decreti 03/08/2018 N° 345

ATTE DE CONTE PELMI MISAC

He Unistro per i beni e le altività culturali per sono

DECRETO MINISTERIALE RECANTE "CRITERI DI ACCESSO AL FONDO
NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA"

Roberto Milaneschi

VISTA la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con la legge n. 19 del 2007, che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'art.12 riguardante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" in base al quale "Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;





VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo MiBACT n. 35955 del 21 dicembre 2016;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo MiBACT n. 23342 del 27 luglio 2017;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2017, recante criteri di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 627 della legge n. 232/2016 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono determinati i criteri di accesso al fondo per la rievocazione storica, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO di dover definire, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2018, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per l'accesso al predetto Fondo nazionale per la rievocazione storica;

TENUTO CONTO che la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la rievocazione storica, ammonta a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2018;

### **DECRETA:**

### Art. 1

### (Finalità ed oggetto dell'intervento finanziario)

- 1. Alla luce di quanto rappresentato in premessa, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- 2. Sono oggetto di intervento, nei limiti della dotazione finanziaria annuale del Fondo nazionale per la rievocazione storica, i progetti realizzati da Regioni, da Comuni, da Istituzioni culturali e da Associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da almeno dieci anni.





- 3. In particolare, ai fini del presente decreto, per Istituzioni culturali e per Associazioni di rievocazione storica si intendono le istituzioni e le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici.
- 4. Il presente bando si propone la finalità di sostenere progetti a carattere pluridisciplinare e/o di rete a carattere innovativo nei territori regionali e/o interregionali, favorendo forme avanzate di aggregazione e l'integrazione, anche finanziaria, con gli altri sistemi territoriali nonchè le connessioni con il patrimonio culturale presente sui territori di riferimento.

#### Art. 2

(Soggetti ammessi a presentare domanda per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica)

- 1. Possono presentare domanda per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica gli Enti, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 del presente decreto, che organizzano e promuovono anche al fine di implementare l'attrattività turistica del territorio di riferimento eventi, feste e attività nonché iniziative di valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. Per i richiedenti diversi da Regioni e Comuni, il legale rappresentante e gli amministratori, e laddove esistente il responsabile tecnico della gestione del progetto di rievocazione storica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

I predetti requisiti soggettivi sono comprovati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà da parte dei soggetti interessati.





### Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica per l'annualità 2019)

- 1. Per l'annualità 2019 la domanda di contributo annuale di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, entro le ore 14 del 20 febbraio 2019, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili *on-line* dalla Direzione generale Spettacolo, sul sito internet del MiBAC (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
- 2. La domanda di contributo annuale firmata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo dai seguenti documenti:
  - a) un progetto storico-culturale di attività, idoneo ad illustrare dettagliatamente gli eventi che si intendono realizzare secondo le finalità del presente decreto;
  - b) un preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto presentato con specifica esposizione del deficit. Deve essere indicata la quota partecipativa finanziaria assicurata dall'organismo proponente.
  - c) nel caso di Istituzioni culturali o di associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 1 del presente decreto, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo proponente;
  - d) documento e/o dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta l'iscrizione dell'Istituzione culturale e/o dell'Associazione di rievocazione storica ad appositi albi tenuti presso i Comuni ovvero l'operatività, debitamente documentata, dei predetti organismi da almeno dieci anni nel settore della rievocazione storica.
- 3. Il progetto per il quale viene richiesto il contributo annuale dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.





### Art. 4

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

- 1. La concessione dei contributi è disposta dal Direttore generale Spettacolo sulla base di un parere reso da un apposita Commissione in relazione ai progetti annuali presentati.
- 2. La Commissione è istituita con decreto del Segretario generale Mibac ed è composta da un esperto in materia di patrimonio culturale immateriale che la presiede, da un rappresentante del Segretariato generale, da un rappresentante della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, da un rappresentante della Direzione generale Spettacolo e da due componenti designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.
- 3. La Commissione esprime il proprio parere attribuendo ai progetti un punteggio (massimo 100 punti), che tiene conto della qualità culturale del progetto presentato, delle ricadute sul territorio anche in termini turistici, della valorizzazione del patrimonio culturale, della sostenibilità economica considerata anche la quota partecipativa finanziaria assicurata dall'organismo proponente del progetto.
- 4. La domanda di contributo si intende rigettata qualora il progetto presentato dall'organismo proponente non consegua un minimo di punti 60. Il contributo assegnato al singolo progetto è pari al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato al momento della domanda. Qualora, scorrendo la graduatoria, l'ultimo soggetto finanziabile non possa ottenere la copertura dell'intero deficit, con accordo del beneficiario, si può procedere, se possibile, al proporzionale ridimensionamento del progetto da finanziare, purché ciò non alteri in modo rilevante il punteggio. Al termine della valutazione, la graduatoria è comunicata alla Conferenza delle Regioni e Province autonome e pubblicata sul sito della Direzione generale Spettacolo non prima di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione, termine entro il quale la Conferenza delle Regioni e Province autonome può esprimersi sulla graduatoria. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Art.5

(Erogazione del contributo)



- 1. Il progetto non dovrà riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. L'erogazione del contributo sarà disposta a conclusione delle attività indicate nel progetto, successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi entro novanta giorni dal termine dell'anno di riferimento per il quale è stato chiesto il contributo, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione del rendiconto consuntivo entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
- 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della Direzione generale Spettacolo, potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

### Art 6

### (Riduzioni e revoche)

- 1. In sede di riscontro del rendiconto inviato dall'organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti superiore al deficit, il medesimo contributo verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
- 2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
- 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della Direzione generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.
- 4. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto sarà finanziato a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al capitolo 6641 nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

### Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)





- 1. Tenuto conto che il decreto del Direttore generale Spettacolo 9 marzo 2018, di assegnazione dei contributi per l'annualità 2017, è stato emanato prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 1a Serie Speciale Corte Costituzionale n. 15 dell'11 aprile 2018 della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2018, è fatta salva l'assegnazione dei contributi disposta con il predetto decreto direttoriale a favore dei 31 organismi individuati per l'annualità 2017, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 2017.
- 2. L'Istituto centrale per il Catalogo e la Documentazione, il Museo delle Civiltà, l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia e l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi che hanno sottoscritto, in data 7 dicembre 2017, con la Direzione generale Spettacolo, apposite convenzioni, sono tenute a garantire per le attività progettuali non ancora completamente realizzate, ove richiesto e ove possibile, il coinvolgimento degli enti territoriali e delle istituzioni e associazioni di cui all'art.1, comma 627, della legge n. 232/2016. A tal fine i Direttori dei predetti Istituti potranno essere previamente auditi dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome per illustrare le attività progettuali da realizzare.
- 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle istanze di contributo relative all'annualità 2018, pervenute alla Direzione generale Spettacolo, entro il 16 gennaio 2018, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 2017. Le istanze pervenute, entro il termine del 16 gennaio 2018, sono fatte salve, considerato che il procedimento di acquisizione delle medesime si era già concluso, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 2017, al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1a Serie Speciale Corte Costituzionale n. 15 dell'11 aprile 2018 della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2018.
- 4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MiBAC (<u>www.beniculturali.it</u>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<u>www.spettacolodalvivo.beniculturali.it</u>).
- 5. La pubblicazione del presente decreto e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito del MIBAC Sezione Amministrazione Trasparente ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, = 3 AGO. 2018



